



**SIULP** *fi@sh*  
COLLEGAMENTO  
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

del 28 aprile 2018



## Congresso Nazionale Siulp

Hotel Barcelò Mantegna

Roma 2-3-4 maggio 2018

SICUREZZA: SIULP, 8° Congresso Nazionale

**“Dare Risposta all’insicurezza degli Italiani e come favorire lo sviluppo economico”**

Il Congresso Nazionale avrà luogo a Roma nei giorni 2-3-4 maggio 2018 presso l’Hotel Barcelò Aran Mantegna, Via Mantegna n.130.

I dati statistici dicono che in Italia il numero dei reati sono in calo, contrariamente a quanto si registra nelle maggiori capitali europee dove il trend è in crescita, ma che i cittadini, mai come in questo periodo, si dichiarano più insicuri.

La grave crisi della giustizia nonostante lo sforzo della magistratura che è doppio rispetto a quello dei loro colleghi europei, la quale non riesce a garantire l’applicazione della pena in modo certo ed immediato, e quella del sistema carcerario, che ha completamente perso la sua funzione rieducativa, nonostante il lavoro svolto dalle Forze di polizia, che fa registrare oggi un sovraffollamento degli istituti penitenziari pari a circa 20.000 detenuti in più rispetto alla capacità recettiva degli istituti, - unitamente al grave e diffuso disagio provocato dalla pesante crisi economica e da un’amplificazione, forse eccessiva, da parte dei mass media

delle notizie ansiogene - creano un clima complessivo di percezione della realtà che rende i cittadini più insicuri.

Una condizione percepita anche dagli operatori economici i quali, nel constatare che gli autori di atti delinquenziali ancorché tratti in arresto dalle Forze di polizia siano immediatamente posti in libertà e in considerazione anche dell'aumento della spesa per le attività preventive per la sicurezza, stanno denunciando come queste condizioni alimentino non solo l'insicurezza, ma persino la voglia di delocalizzare le proprie attività.

Il tutto nonostante la realtà dei fatti non sempre sia suffragata dal dato reale dell'andamento della criminalità su quel territorio.

Oggi, secondo alcuni sondaggi effettuati da vari istituti, con l'aggravarsi della crisi economica, il 70% degli italiani si dichiara insicuro a fronte del 55% di 15 anni fa quando i reati erano di gran lunga superiore ma vi era una crisi economica non ancora pervasiva.

Altro dato emblematico è la paura del diverso che fa dichiarare al 46% dei cittadini che gli stranieri rappresentano un pericolo per la loro sicurezza.

Questi aspetti, la quantificazione del giro di affari della criminalità e l'incidenza che ha sull'economia legale, insieme alla riaffermazione che la sicurezza non può e non deve più essere considerata come costo del sistema immunitario ma una precondizione imprescindibile per il sereno e sicuro sviluppo sociale, politico ed economico dei nostri territori, saranno gli argomenti in agenda ai suddetti lavori.

Durante i lavori, ai quali oltre ad essere state invitate le più alte Cariche dello Stato, è prevista la partecipazione del Ministro dell'Interno Marco Minniti, del Ministro degli Esteri Angelino Alfano, del già Ministro dell'Interno Roberto Maroni, dei Sottosegretari alla Giustizia Cosimo Ferri e alla Difesa Domenico Rossi, del Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S. Prefetto Franco Gabrielli e numerosi Parlamentari, in particolare di quelli degli schieramenti politici che nell'ultima tornata elettorale hanno avuto il maggior consenso degli Italiani proprio in relazione all'attenzione riposta sulla sicurezza, del Presidente dell'ANCI Antonio De Caro e di Paolo Romani di Avviso Pubblico.

Per meglio affrontare le tematiche oggetto del dibattito è stata organizzata anche una tavola rotonda dal titolo "La sicurezza motore per lo sviluppo del futuro: quale futuro per la sicurezza?".

Il dibattito, moderato da Paolo Del Debbio, prevede la partecipazione, oltre che del Segretario Generale del Siulp Felice ROMANO e dell'ex Ministero dell'Interno Enzo Scotti, dei Parlamentari Emanuele Fiano, Maurizio Gasparri, Nicola Molteni, Fabio Rampelli e Angelo Tofalo. La conclusione dei lavori è affidata ad Annamaria Furlan, Segretario Generale della CISL.

I lavori del Congresso si concluderanno nella giornata del 4 con l'elezione del nuovo Segretario Generale e della Segreteria Nazionale oltre che di tutti gli organismi statutari.

Roma lì 27 aprile 2018

---

### **La domanda di equa riparazione può essere proposta anche in pendenza del procedimento in cui è maturato l'irragionevole ritardo**

La "legge Pinto" - nata per prevenire e indennizzare i ritardi causati dalla lentezza della giustizia - è costituzionalmente illegittima là dove non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento in cui è maturato l'irragionevole ritardo.

Il principio è stato affermato dalla Corte Costituzionale che, con la sentenza nr. 88/2018, depositata il 26 aprile 2018, ha censurato l'articolo 4 della legge n. 89 del 2011, con riferimento ai principi di ragionevolezza e di ragionevole durata del processo (articoli 3 e 111 della Costituzione), nonché ai principi sanciti negli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Con quattro ordinanze di analogo tenore, la Corte di cassazione, sezione sesta civile, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile) – come sostituito dall'art. 55, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 – in riferimento agli artt. 3, 24, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848. La disposizione censurata, precludeva la proposizione della domanda di equa riparazione in pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione della ragionevole durata si assumeva essersi verificata (sentenza n. 30 del 2014; Corte di cassazione, sesta sezione civile, sentenze 1° luglio 2016, n. 13556, 12 ottobre 2015, n. 20463, 2 settembre 2014, n. 18539; seconda sezione civile, sentenza 16 settembre 2014, n. 19479). La Corte di cassazione, nell'ordinanza di rimessione della Questione alla Corte Costituzionale, evidenziava come già la sentenza n. 30 del 2014 della Corte Costituzionale, nello scrutinare analoga questione di legittimità costituzionale, avesse ravvisato nel differimento dell'esperibilità del rimedio, un pregiudizio alla sua effettività, sollecitando l'intervento correttivo del legislatore.

Il Giudice delle leggi ha ritenuto corretta l'impostazione dei giudici rimettenti rilevando l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 89 del 2011, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU.

Nella motivazione della sentenza 88/2918 si legge che ""Secondo la costante giurisprudenza della Corte EDU, i rimedi preventivi sono non solo ammissibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma addirittura preferibili, in quanto volti a evitare che il procedimento diventi eccessivamente lungo; tuttavia, per i paesi dove esistono già violazioni legate alla sua durata, per quanto auspicabili per l'avvenire, possono rivelarsi inadeguati (Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, sentenza 29 marzo 2006, Scordino c. Italia)"".

La conclusione trova conforto in quanto recentemente affermato dalla Corte EDU (sentenza 22 febbraio 2016, Olivieri e altri c. Italia), pronunciando in ordine all'istanza di prelievo alla cui formulazione l'art. 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, subordinava la proponibilità della domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata del processo amministrativo. Tale istanza, che costituisce l'archetipo di gran parte dei rimedi preventivi di nuova introduzione, è stata ritenuta dalla Corte EDU priva di effettività.

Posta di fronte a una grave lesione di un diritto fondamentale, la Corte, dunque, è stata costretta a porvi rimedio, rinviando alla prudenza interpretativa dei giudici di merito la possibilità di applicare in modo costituzionalmente corretto la legge Pinto, come modificata dalla pronuncia di incostituzionalità. Ferma restando l'auspicata opportunità che il legislatore provveda a integrare il testo così modificato, in modo da rendere maggiormente funzionale la tutela del diritto alla ragionevole durata del processo. In proposito, la sentenza afferma: «Spetterà, infatti, da un lato, ai giudici comuni trarre dalla decisione i necessari corollari sul piano applicativo, avvalendosi degli strumenti ermeneutici a loro disposizione; e, dall'altro, al legislatore provvedere eventualmente a disciplinare, nel modo più sollecito e opportuno, gli aspetti che apparissero bisognevoli di apposita regolamentazione».

---

### **Le soste nei servizi di missione**

Un nostro affezionatissimo lettore vorrebbe sapere se per un servizio di missione compete la sosta intermedia, considerando che la distanza è superiore ai 1000 Km.

Riguardo al caso di personale che debba recarsi in missione in località diversa dalla sede ordinaria di servizio, va in primo luogo chiarito che la durata della missione deve essere commisurata al tempo necessario per assolvere l'impegno, nonchè al raggiungimento della località.

Occorrerà, inoltre, valutare i tempi in cui l'interessato deve rimanere a disposizione dell'A.G. nonchè i tempi di viaggio in relazione ai mezzi di trasporto utilizzati.

Nell'ipotesi in cui la località di missione risulti distante oltre 800 km. dalla sede ordinaria di servizio e per raggiungerla occorre impiegare almeno 12 ore di viaggio e che inoltre non sia possibile effettuare il viaggio di ritorno in sede nella stessa giornata, occorre far riferimento all'articolo 11 della legge 836/1973 il quale prevede che al dipendente è consentita una sosta intermedia non superiore a 24 ore ed un'altra sosta dopo ogni ulteriore tratto di 600 km. La sosta intermedia non è consentita nei viaggi in cui si faccia uso di posto letto, di cuccetta o di aereo. Il mezzo aereo può essere utilizzato previa apposita autorizzazione.

---

### **Uso del titolo accademico**

Nel nr.° 17 del 21 aprile 2018 di questo notiziario, abbiamo pubblicato il testo della nota inviata all'Amministrazione con la quale si contestava il contenuto di una Ministeriale del 26 marzo scorso che, a riscontro di un quesito giunto da una sede periferica, offriva una discutibile interpretazione in merito all'utilizzo del titolo accademico che sarebbe stato precluso al personale del Ruolo Direttivo ad Esaurimento. Invero, pretendere di voler affermare l'inibizione all'utilizzo del titolo accademico per quanti, ancorché provenienti da un diverso percorso di carriera, ne dispongono, rappresenta per il SIULP una improponibile forzatura. Con la citata nota evidenziavamo come, più in generale, l'utilizzo del titolo di "Dottore" è stato disciplinato dall'art. 48 del Regio Decreto 4 Giugno 1938, n. 1269 (ancora in vigore), secondo cui tale facoltà "spetta a coloro che hanno conseguito una laurea, e ad essi solo". E se quindi il titolo è strettamente legato al possesso di una laurea, indipendentemente dalla sua durata e dalla sua natura, l'occasione offriva lo spunto per interrogarsi sulla legittimità di qualsiasi direttiva interna che precluderebbe tale possibilità al personale di tutti i ruoli, posto che a nostro parere il testo della testé citata norma consente a chiunque sia in possesso della laurea di potersi fregiare del titolo di dottore, indipendentemente dalla propria posizione lavorativa. Orbene, l'Amministrazione ha accolto, il nostro invito a rivedere la propria posizione.

Pubblichiamo, pertanto, di seguito, il contenuto della nota e dell'Ufficio Relazioni Sindacali del 27 aprile 2018.

*Con riferimento alla problematica in oggetto, e alla luce delle novità introdotte con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017, concernente "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8. c. 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha riferito quanto segue. Com'è noto, per effetto dell'art. 2, comma 1, lettere t) e nn), del richiamato decreto legislativo n. 95/2017, che ha istituito, rispettivamente, il ruolo direttivo ad esaurimento ed il ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato, il personale in oggetto è entrato a far parte del ruolo dei direttivi della Polizia di Stato. Pertanto, le novità introdotte con il riordino delle carriere richiedono, effettivamente, una revisione dei criteri sino ad oggi adottati, con la conseguenza che il personale appartenente al ruolo direttivo ad esaurimento è autorizzato a fregiarsi del titolo accademico, qualora posseduto, coerentemente con il nuovo quadro normativo sopra delineato.*

---

## **Agevolazioni e bonus per il 2018**

La legge di bilancio 2018 prevede bonus, agevolazioni e detrazioni fiscali per tutti coloro che nel corso dell'anno decidono di ristrutturare casa, acquistare elettrodomestici, arredi e ottimizzare l'efficienza energetica.

Chi acquista una stufa a pellet nel corso del 2018 può detrarre dall'Irpef una parte del costo sostenuto se esso è legato a lavori di ristrutturazione, acquisto di mobili ed elettrodomestici o ad opere per migliorarne l'efficienza energetica della propria abitazione.

La richiesta del bonus ti deve specificare il tipo di spesa sostenuta per l'abitazione dal primo gennaio fino al 31 dicembre 2018. La detrazione del 50% o del 65% infatti dipende dal tipo di spesa effettuata. Vediamo nel dettaglio cosa prevede la legge.

Quando l'acquisto di una stufa a pellet segue i lavori di ristrutturazioni della casa, si può chiedere un bonus del 50%, per cui dall'Irpef si può detrarre il 50% del costo della stufa.

La detrazione del 50% è prevista poiché l'acquisto di una stufa a pellet o elettrica rientra anche nell'ambito del bonus previsto per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici 2018. Il bonus mobili prevede infatti la possibilità di detrarre dall'Irpef i costi relativi all'acquisto di arredi e grandi elettrodomestici destinati a un'abitazione ristrutturata. Il bonus è previsto anche se si acquistano condizionatori e stufe elettriche, purché di classe non inferiore alla A+.

Tra gli interventi di manutenzione straordinaria che beneficiano di agevolazioni fiscali rientra anche l'acquisto di una caldaia, purché faccia risparmiare energia rispetto a prima.

L'agevolazione è prevista per tutti coloro che sostituiscono la vecchia caldaia o stufa con generatori di calore a basse emissioni o alimentati a gas. La finalità di questo provvedimento è di favorire la rottamazione di caldaie, stufe, termo camini a legno con generatori a basse emissioni, ma ad alto rendimento.

Chi acquista una stufa a pellet per favorirne l'efficienza energetica della propria abitazione (senza spese di ristrutturazione) può beneficiare di un bonus fiscale nella misura del 65% delle spese sostenute. La legge di bilancio 2018 ha infatti confermato, con qualche modifica, l'Ecobonus, un'agevolazione che consente di detrarre dall'Irpef o dall'Ires, nella misura del 65 % i costi sostenuti per interventi di riqualificazione energetica di case, edifici condominiali, capannoni, negozi e uffici.

Un'altra agevolazione in vigore dal 2016 è il conto termico, un sistema incentivi con cui lo Stato finanzia anche fino al 65% della spesa sostenuta per l'acquisto di prodotti a basse emissioni. Chi intende beneficiarne del conto termico deve ricavare il valore di PP (particolato primario) del modello di stufa a legna o a pellet che vuole acquistare dalle tabelle tratte dall'allegato II del decreto del 28.12.2012.

L'installazione sia effettuata da un tecnico qualificato e autorizzato a rilasciare il certificato di conformità sulle capacità termiche della stufa.

Questo beneficio fiscale però non si può cumulare con le detrazioni fiscali del 50% o del 65% descritte per l'acquisto di su stufe a legna o a pellet. Il contribuente infatti al momento del bonifico deve indicare quale delle due agevolazioni intende chiedere. Entrambi gli incentivi si possono scaricare dalla dichiarazione dei redditi e si recuperano in dieci anni.

Per poter beneficiare dei bonus 2018 è necessario che gli acquisti, così come le spese di trasporto e montaggio siano pagati con bonifico o carta credito o di debito (bancomat), ossia con sistemi di pagamento tracciabili. La data di pagamento effettuato tramite carta di credito o debito coincide con quello di utilizzo della carta risultante anche dalla ricevuta di transazione, senza che rilevi il giorno di addebito sul conto corrente. Non sono ammessi altri sistemi di pagamento (assegno bancario, contanti, etc.).

Per chiedere e ottenere la detrazione Irpef prevista dal bonus è necessario conservare i seguenti documenti:

1. la ricevuta del bonifico da cui deve risultare la data e la causale del versamento (se l'acquisto beneficia della detrazione del 50% deve riportare la dicitura "Lavori di ristrutturazione edilizia art. 16-bis DPR 22 dicembre 1986 n. 917." Se invece l'acquisto beneficia della detrazione del 65% la deve riportare: "Lavori di riqualificazione energetica. Detrazione 65%, ai sensi dell'art.1, commi 344-347, Legge 27 dicembre 2006, n. 296"), il numero della fattura e i dati di chi richiede la detrazione (che può anche essere diverso dal soggetto che effettua il bonifico), e il codice fiscale del beneficiario;
2. la ricevuta di eseguita transazione, se il pagamento viene effettuato con carta di credito o debito;

3. i documenti da cui risulta l'addebito sul conto corrente;
4. la fattura di acquisto del bene, in cui devono essere indicate natura, qualità e quantità di beni e servizi acquistati;
5. la dichiarazione di ristrutturazione o il titolo comunale che abilita alla ristrutturazione e da cui risulta la data di inizio lavori. Se poi l'intervento non prevede questo documento come obbligatorio, si può anche presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Conclusi i lavori in casa è necessario:

- Entro 90 giorni inoltrare all'ENEA la dichiarazione del produttore sulle capacità termiche della stufa a pellet.
- Suddividere la spesa totale scontata del 65% o del 50% in 10 rate annuali uguali e portare in detrazione la prima quota sulla dichiarazione dei redditi successiva, compilando gli appositi riquadri modello 730/2018 o modello Redditi 2018, indicando anche i dati catastali dell'immobile ristrutturato o riqualificato dal punto di vista energetico.
- Raccogliere tutta la documentazione della stufa, tra cui il certificato di conformità e il bonifico e consegnarli al proprio commercialista o ad altro soggetto che fornisce assistenza fiscale.

Conservare tutti i documenti per eventuali controlli fiscali dell'Agenzia delle Entrate.

---

### **Lavoro straordinario: liquidazione compensi prestazioni rese in eccedenza anno 2017 nel cedolino di maggio**

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che al personale della Polizia di Stato, con il cedolino di maggio 2018, saranno erogati i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario rese nel mese di marzo 2018 e per quelle rese in eccedenza ai limiti mensili nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017.

---

### **La Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi sulla legittimità del pagamento dilazionato del TFS**

Il Tfr avendo natura di retribuzione, seppure differita, deve essere pagato tempestivamente, solo così potendosi «configurare la sua adeguatezza e sufficienza».

Questa la decisione del Tribunale del Lavoro di Roma che, alcuni giorni fa, ha rilevato la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme che consentono all'istituto di previdenza di liquidare i trattamenti di fine rapporto per i dipendenti pubblici con 27 mesi di ritardo.

Si tratta di norme imposte dal governo Monti nell'emergenza del 2011, per far quadrare i conti dello Stato. Finita l'emergenza, tuttavia, la tagliola per gli statali è rimasta.

Il tribunale di Roma, su ricorso di una dipendente del Ministero della Giustizia, che si è rivolta ai giudici per denunciare il «sequestro» da parte dell'Inps della sua liquidazione ha ravvisato, nella evidenziata normativa, estremi di incostituzionalità e deciso di inviare gli atti alla Consulta.

Chiara l'indicazione delle toghe: «Una corresponsione dilazionata e rateale del trattamento di fine rapporto può essere disposta in via congiunturale e programmatica, comunque temporanea, con specifico riferimento alla gravità della situazione economica in un determinato periodo di crisi, e non in via generale, permanente e definitiva, come avvenuto nella normativa in esame». A maggior ragione, osservano i giudici nell'ordinanza di remissione all'Alta Corte, «se si considera che, notoriamente, il lavoratore sia pubblico che privato, specie se in età avanzata, in molti casi si propone, proprio attraverso l'integrale ed immediata percezione del trattamento, di recuperare una somma già spesa o in via di erogazione per le principali necessità di vita ovvero di fronteggiare in modo definitivo impegni finanziari già assunti, magari da tempo».

Ricordiamo che nel pubblico impiego il TFR o TFS (per il comparto sicurezza) viene pagato in un'unica soluzione quando l'importo non supera i 50mila euro; in caso contrario l'erogazione avviene in due (se importo compreso tra i 50mila e i 100mila euro) o tre tranches annuali. Inoltre, la data del pagamento differisce anche in base motivazione che ha comportato la cessazione del rapporto di lavoro.

Secondo la normativa vigente, infatti, il dipendente pubblico ha diritto al TFR:

- entro 105 giorni: se il rapporto di lavoro è cessato per inabilità o decesso;
- dopo 1 anno: se il rapporto di lavoro è cessato per il pensionamento e raggiungimento dei requisiti di servizio o età;
- dopo 2 anni: se il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni volontarie, licenziamento o destituzione.

La palla passa, ora, alla Corte Costituzionale che, nelle prossime settimane, avrà l'onere di valutare la questione di incostituzionalità devoluta alla sua cognizione. Solo dopo la pronuncia della Consulta, quindi, sapremo se i dipendenti pubblici torneranno a ricevere il TFR nei tempi adeguati.

---

**tratto da:** Siulp Collegamento Flash numero 18/2018 del 28 Aprile 2018

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati